

UTILI NON DISTRIBUITI DELLE SRL E CONTRIBUTI INPS

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 25377 del 16 settembre 2026, seguita da diverse pronunce conformi pubblicate il 16 e 17 settembre 2026, si è espressa sulla base imponibile contributiva INPS del socio lavoratore di Srl iscritto alla Gestione Artigiani e Commercianti.

PRINCIPIO AFFERMATO

Gli utili della Srl accantonati a riserva e non distribuiti non concorrono alla base imponibile contributiva del socio lavoratore ai fini IVS.

Ai fini contributivi rileva soltanto la quota di reddito d'impresa:

- effettivamente attribuita al socio;
- dichiarata dallo stesso ai fini IRPEF o imputata per trasparenza fiscale.

Pertanto, la produzione di utili da parte della Srl non è, da sola, sufficiente per assoggettare tali importi a contribuzione in capo al socio.

Il principio si applica anche alle SRL unipersonali.

CONSEGUENZE PRATICHE

1. Iscrizione alla Gestione artigiani e commercianti: resta dovuta se il socio partecipa abitualmente e prevalentemente al lavoro aziendale;
2. Contributi sul minimale: restano dovuti quando sussistono i presupposti soggettivi per l'iscrizione → socio lavoratore;
3. Contributi sulla parte eccedente il minimale: la base di calcolo è costituita dalla quota di reddito effettivamente dichiarata ai fini IRPEF e non dagli utili semplicemente accantonati nel bilancio della Srl.

	Posizione storica INPS	Cassazione 2026
Base imponibile	Utile della SRL calcolato pro-quota	Solo utili distribuiti o imputati al socio
Presupposto	Automatico in base alle quote	Legato all'effettiva imputazione fiscale
Onere della prova	A carico del contribuente	A carico dell'INPS

ECCEZIONI

Secondo quanto affermato dalla Cassazione, l'INPS può includere gli utili nella base imponibile se risulta almeno una delle seguenti circostanze:

- effettiva distribuzione degli utili al socio (con relativa dichiarazione ai fini IRPEF);
- applicazione del regime di trasparenza fiscale, che imputa il reddito della Srl ai soci indipendentemente dalla sua distribuzione.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Cordiali saluti,

Studio DCA Dottori Commercialisti Associati